



Dottore Commercialista
Revisore Legale
Revisore Cooperativo



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA SEN JAN

Provincia di Trento

PARERE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ E QUANTIFICAZIONE DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000

PARERE N. 1 DEL 12/12/2018

L'ORGANO DI REVISIONE

PREMESSO CHE

- Con Legge Regionale del 31/10/2017 n. 8, è stato istituito a far data dal 01/01/2018, il nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di Fassa;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 8/2017, il nuovo ente è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pozza di Fassa – Poza e Vigo di Fassa – Vich;
- A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 25/09/2018, pubblicata nella G.U. - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 47 del 28/11/2018 e sul B.U.R. n. 49 del giorno 06/12/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 8/2017 nelle parti in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», a far data dal giorno 7/12/2018 (compreso), la nuova denominazione del Comune è «Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»;

VISIONATI

- L'ordinanza del Sindaco di Vigo di Fassa n. 36/2015 del 23/09/2015, prot. n. 3729/6.7, pubblicata all'Albo Comunale in data 24/09/2015 avente ad oggetto: "Apertura della circolazione veicolare in strada Roma e strada Neva nel Comune di Vigo di Fassa";
- Il ricorso di data 22/11/2015, notificato al Comune di Vigo di Fassa in data 24/11/2015 prot. n., 4601, con il quale il Sig. Umberto Anzelini ed altri 19 censiti di Vigo di Fassa, tramite l'Avvocato Umberto Deflorian,

Strada Vael n 14 – 38036 San Giovanni di Fassa Sen Jan

C.F. PDR DNS 83 C59 C372 Z - P.IVA IVA 02320280221

TELEFONO 338/144 85 57

denise@studiopederiva.com denise.pederiva@pec.odctrento.it

si sono costituiti in giudizio innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, chiedendo l'annullamento della sopracitata ordinanza sindacale n. 36/2015;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 370 dd. 30/12/2015 con la quale il Comune di Vigo di Fassa si è costituito in giudizio innanzi al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento nella vertenza promossa dal Sig. Umberto Anzelini ed altri per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 36/2015, incaricando per la difesa del Comune gli Avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi;
- L'ordinanza del Sindaco di Vigo di Fassa n. 17/16 del 08/06/2016 prot.n. 2546/9.2, con la quale è stata disposta la nuova regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare lungo strada Rezia, Piaz de Vich, strada Roma e strada Neva, nel Comune di Vigo di Fassa, nonché la revoca dell'ordinanza sindacale n. 36/2015 di data 23/09/2015;
- Il ricorso di data 06/09/2016, notificato al Comune di Vigo di Fassa in data 07/09/2016, acquisito al protocollo comunale il 12/09/2016 al n. 3996/5.1, con il quale il Sig. Umberto Anzelini ed altri 18 censiti di Vigo di Fassa, tramite gli avvocati Umberto Deflorian ed Isabel Brunner, si è costituito in giudizio innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, chiedendo l'annullamento della sopracitata ordinanza sindacale n. 17/16 del 08/06/2016 – motivi aggiunti;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 247 dd. 18/10/2016 con la quale il Comune di Vigo di Fassa si è costituito in giudizio innanzi al TAR di Trento per il ricorso del Sig. Umberto Anzelini e altri per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 17/16 motivi aggiunti, incaricando per la difesa del Comune gli Avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi;
- La sentenza n. 97/2017 dd. 27/03/2017 con la quale il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, considerato che le ordinanze oggetto del giudizio non erano più in vigore, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito al ricorso principale ed ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti, condannando il Comune di Vigo di Fassa al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite in complessivi Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato;
- La nota di data 27/10/2017, acquisita al protocollo del Comune di Vigo Fassa lo stesso giorno al n. 4770, con la quale gli Avvocati Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi allegano tra l'altro la richiesta di rifusione delle spese dell'Avvocato Deflorian, difensore della controparte, liquidate dal TAR con sentenza n. 97/2017, invitando l'Amministrazione Comunale a provvedere al pagamento sui conti correnti indicati nella nota;
- L'impossibilità evidenziata da parte dello Studio Legale dell'Avvocato Umberto Deflorian, per motivi fiscali, di fatturare l'importo sopra citato direttamente al Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan;
- La nota inviata via pec dallo Studio Legale dell'Avvocato Umberto Deflorian, acquisita al protocollo comunale il giorno 06/12/2018 al n. 12698, con la quale è stata inviata copia della fattura n. 711/2018 intestata al Sig. Anzelini Umberto dell'importo lordo di € 5.677,36, debitamente quietanzata,
- Che con stessa nota è stato comunicato che l'assistito chiede, anche in nome e per conto degli altri ricorrenti, il rimborso delle spese legali come da sentenza n. 97/2017 del TAR di Trento;

CONSIDERATO

- che l'art. 193 del TUEL richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- che l'art. 194 del TUEL prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;

- che ai sensi dell'art. 210 della L.R. del 03 maggio 2018, richiamato l'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L lettera b), e ai sensi dell'art. 239, co 1, lettera b) n. 6 del TUEL, al Revisore dei Conti compete l'obbligo di esprimere il proprio parere sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da lettera "a) sentenze esecutive";
- che ai sensi dell'art. 21 lettera a) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, è ammesso il riconoscimento del debito in caso di lettera "a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali";
- che la suddetta proposta è adeguatamente motivata;
- che l'ammontare complessivo del debito ammonta ad Euro 5.677,36;
- che la spesa derivante dal riconoscimento del debito viene impegnata al Cap. 1235 Art. 195 del Bilancio di Previsione 2018;

RITENUTO

che tali debiti, per le motivazioni generali indicate nella proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria del Comune di San Giovanni di Fassa Sen Jan e in mancanza del preventivo provvedimento di impegno di spesa necessario ai fini dell'iscrizione in bilancio, sono legittimi e, nelle diverse situazioni sopra evidenziate, rientrano tra quelli indicati alla lettera a) dell'art. 21 del DPGR 28/05/1999 n. 4/L e ss.mm. e alla lettera a), comma 1, art. 194 del TUEL;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla legittimità dei debiti fuori bilancio sopra enunciati e al loro riconoscimento da parte dell'Ente.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Denise Pederiva

